



**CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI PREVENZIONE, ASSISTENZA E FORMAZIONE
FINALIZZATE A PROMUOVERE LA CULTURA DELLA SALUTE E SICUREZZA AGLI STUDENTI, CON
PARTICOLARE RIFERIMENTO AI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER
L'ORIENTAMENTO**

TRA

L'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna (C.F. 80062970373) con sede in Bologna, Via de' Castagnoli n. 1 (d'ora innanzi USR), rappresentato dal Direttore Generale Bruno E. Di Palma,

E

la Regione Emilia-Romagna - Assessorato Politiche per la Salute (d'ora innanzi denominata Regione), con sede in Bologna, Viale Aldo Moro, 21, Codice Fiscale n. 80062590379, rappresentata dal Responsabile del Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica Giuseppe Diegoli,

E

la Direzione Regionale INAIL Emilia Romagna, con sede in Bologna, Galleria 2 agosto 1980, n. 5/a, rappresentata dal Direttore Regionale Fabiola Ficola

d'ora in poi indicati congiuntamente anche come le Parti

- VISTO** il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante "Definizione delle norme generali relative all'Alternanza Scuola-Lavoro, a norma dell'articolo 4 della Legge 28 marzo 2003, n. 53";
- VISTA** la normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e in particolare il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- VISTI** i DD.PP.RR. 15 marzo 2010, nn. 88 e 89 con i quali sono stati adottati i Regolamenti recanti norme concernenti rispettivamente il riordino degli Istituti Tecnici e dei Licei;
- VISTO** il Decreto Interministeriale del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013 inerente ai criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art. 6, comma 8, lett. m-bis del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- VISTI** gli indirizzi della Regione Emilia-Romagna adottati con D.G.R. n. 667 del 27 maggio 2013 quali recepimento dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 sui corsi di formazione dei lavoratori di cui all'art. 37, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., ai fini della realizzazione di progetti formativi sperimentali in e-learning e approvazione delle relative disposizioni;

- VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, con particolare riferimento ai commi da 33 a 43 dell’art. 1;
- VISTO in particolare il comma 38 dell’articolo suindicato che cita *“Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, mediante l’organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81”*;
- VISTA la “Guida Operativa per la scuola” del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, relativa alle attività di c.d. Alternanza Scuola-Lavoro, trasmessa con nota prot. n. 9750 del 08/10/2015 della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con specifico riferimento al paragrafo 11 *“Salute e sicurezza degli studenti in Alternanza Scuola-Lavoro nelle strutture ospitanti”*;
- VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61 recante “Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della Legge 13 luglio 2015, n. 107” e successivi provvedimenti attuativi;
- VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62, “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della Legge 13 luglio 2015, n. 107”, con particolare riferimento alle nuove modalità di svolgimento dell’Esame di Stato introdotte dall’art. 17;
- VISTO il Decreto Interministeriale del 3 novembre 2017, n. 195 “Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in Alternanza Scuola-Lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di Alternanza Scuola-Lavoro”, con particolare riferimento all’art. 5 *“Salute e Sicurezza”*;
- VISTO l’art. 1, commi da 784 a 787, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021” (Legge di Bilancio 2019) recante modifiche ai percorsi di c.d. Alternanza Scuola-Lavoro, ivi inclusa la ridenominazione in percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento;
- VISTO il comma 785 dell’articolo 1 della Legge n. 145 succitata che prevede la definizione, con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di Linee Guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento;
- VISTO il Decreto Ministeriale del 4 settembre 2019, n. 774 di definizione delle suindicate Linee Guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, con applicazione dall’a.s. 2019/2020;
- VISTO in particolare il paragrafo 6 delle succitate Linee Guida *“Le misure di tutela della salute e sicurezza degli studenti frequentanti i percorsi”*;
- VISTA la Convenzione tra Regione Emilia-Romagna, INAIL Direzione Regionale Emilia Romagna e Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna inerente alle attività di prevenzione, assistenza e formazione finalizzate a promuovere la cultura della salute e sicurezza agli studenti, con particolare riferimento ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento per gli aa.ss. 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025, approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 2176 del 22 novembre 2019;
- VISTO il Decreto-Legge 23 settembre 2022, n. 144 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di

politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 novembre 2022, n. 175 e in particolare l’articolo 26 “Misure per la riforma degli Istituti Tecnici”, l’articolo 26-bis “Ulteriori misure per la riforma 1.1 degli Istituti Tecnici, Missione 4, Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” e l’articolo 27 “Misure per la riforma degli Istituti Professionali”;

VISTO il Protocollo d’Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – Direzione Regionale Emilia-Romagna del 15/06/2023 riguardante la promozione e realizzazione di interventi diretti alla tutela della salute e della sicurezza, alla prevenzione degli infortuni e malattie professionali;

VISTA la Legge 3 luglio 2023 n. 85 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, con riferimento all’articolo 17 che, in particolare, al comma 4 integra l’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 784 e al comma 5 apporta modifiche all’articolo 1 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, comma 41;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito del 12 novembre 2024, n. 226 recante “Criteri per il riconoscimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento e delle attività assimilabili per i candidati interni ed esterni ai fini dell’ammissione agli esami di Stato per il secondo ciclo di istruzione, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera c) e dell’articolo 14, comma 3, ultimo capoverso del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62”;

VISTA la Legge 17 febbraio 2025, n. 21 recante “Modifica all’articolo 3 della Legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l’introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica ” che persegue la finalità di garantire la diffusione nelle Istituzioni Scolastiche delle conoscenze di base del diritto del lavoro e in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, anche attraverso le testimonianze di vittime di infortuni sul lavoro, per contribuire a formare cittadini consapevoli dei diritti, dei doveri e delle tutele del lavoratore e introduce le succitate conoscenze nell’ambito delle Linee Guida per l’insegnamento dell’educazione civica;

VISTO il Decreto-Legge 7 aprile 2025, n. 45 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026” e in particolare l’Allegato B (articolo 1) riguardante il curriculum dei percorsi di istruzione tecnica, convertito, con modificazioni, nella Legge 5 giugno 2025, n. 79;

VISTO l’Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 17 aprile 2025, con Repertorio Atti n. 59/CSR, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo Decreto Legislativo n. 81 del 2008;

VISTO il Piano triennale per la prevenzione INAIL 2025-2027 approvato dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (CIV) dell’Istituto in parola con la delibera n. 7 del 13 maggio 2025;

premesso che

- l’educazione alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, così come negli stili di vita, è realizzata anche dal sistema formativo formale, oltre che da momenti di apprendimento non formale e informale;

- i dispositivi normativi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro trovano applicazione anche per gli studenti che facciano uso di laboratori e attrezzature di lavoro in ambito scolastico e che siano avviati a percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento in contesti esterni all'Istituzione Scolastica, in quanto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., gli stessi sono equiparati allo status dei lavoratori e, quindi, sono soggetti agli adempimenti previsti;
- lo svolgimento dei percorsi suindicati da parte degli studenti è pertanto subordinato alla preventiva formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo quanto disposto dalla normativa succitata;

TENUTO CONTO

- dell'andamento positivo delle attività realizzate in attuazione della Convenzione relativa al periodo 2019-2025;
- dell'interesse congiunto delle Parti di rinnovare la Convenzione per gli aa.ss. 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029, 2029/2030, 2030/2031 proseguendo nella progettazione e realizzazione di ulteriori azioni improntate alle finalità come individuate nella presente Convenzione;
- del riconoscimento dell'importanza della promozione della tutela della salute e sicurezza degli ambienti di vita, studio e lavoro tramite un'attività educativa rivolta prioritariamente ai giovani, cittadini e lavoratori di domani, con particolare riferimento agli studenti degli Istituti Secondari di Secondo Grado protagonisti dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento;
- che la formazione sulla sicurezza sul lavoro consente anche agli studenti di acquisire conoscenze e sviluppare competenze richieste dal mercato del lavoro, contribuendo anche ad incrementarne l'occupabilità.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2 – Finalità

Le Parti, nel rispetto del principio di autonomia scolastica e della normativa di riferimento, con la presente Convenzione intendono collaborare per la promozione della tutela della salute e sicurezza degli studenti di scuola secondaria di secondo grado, con particolare riferimento agli adempimenti previsti in materia di formazione di cui all'art. 37, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., in particolare in relazione alla realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, d'ora innanzi PCTO.

La collaborazione è ampliabile, laddove ne ricorrano le condizioni, ad ulteriori attività improntate alle finalità di cui alla presente Convenzione.

Articolo 3 – Impegni delle Parti

La Regione con i Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL, e in particolare attraverso i Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPSAL), si impegna a:

- progettare e realizzare, d'intesa con l'USR e l'INAIL, attività di formazione rivolte ai docenti degli Istituti a supporto del loro ruolo di formatori alla salute e alla sicurezza sul lavoro, aggiornando i pacchetti formativi in ragione dell'evoluzione della normativa;

- revisionare e aggiornare i contenuti disponibili sul sito regionale dedicato;
- collaborare alla progettazione di nuovi percorsi formativi inerenti ai PCTO e alla realizzazione delle attività e progetti pianificati annualmente in modo congiunto;
- accogliere i quesiti e formulare risposte univoche a livello regionale inerenti ai temi della formazione alla salute e alla sicurezza sul lavoro;
- comunicare agli Istituti Scolastici eventuali aggiornamenti dei nominativi degli operatori del Gruppo Regionale Formazione-Scuola SPSAL, referenti prioritari per ogni Azienda USL;
- sostenere i progetti con eventuali finanziamenti specifici.

L' INAIL Direzione Regionale Emilia Romagna, anche tramite le proprie Direzioni territoriali, si impegna a:

- partecipare con propri rappresentanti al Gruppo Regionale Formazione-Scuola SPSAL;
- favorire la diffusione dei prodotti realizzati dall'Istituto a supporto dell'attività didattica ed educativa svolta dai docenti;
- collaborare alla progettazione e realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione.

L'USR, anche per il tramite dei propri Uffici di Ambito Territoriale, si impegna a:

- valorizzare e promuovere le attività oggetto della presente Convenzione;
- segnalare agli Istituti Secondari di Secondo Grado la disponibilità di risorse informative e formative di fruibilità comune, ai sensi della normativa vigente, relative alla formazione generale di cui all'art. 37, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. pubblicate sul sito dedicato della Regione ["Dalla scuola al lavoro in salute e sicurezza"](#);
- rilevare eventuali esigenze specifiche delle scuole in tema di formazione sulla sicurezza degli studenti, con riferimento alla realizzazione dei PCTO, nei termini e modalità condivisi dalla Commissione Paritetica di cui all'art. 5.

Articolo 4 – Oneri

Le attività realizzate dalla Regione e dall'INAIL Direzione Regionale Emilia Romagna previste dalla presente Convenzione non comportano oneri a carico dell'Ufficio Scolastico Regionale e delle Istituzioni Scolastiche.

Articolo 5 – Commissione Paritetica, Programmazione, Pianificazione Annuale di dettaglio e Monitoraggio

Le attività saranno oggetto di programmazione e valutazione congiunta, al termine di ciascuna annualità scolastica.

A tal fine, è nominata dal Direttore Generale dell'USR una Commissione Paritetica composta dai rappresentanti designati dalle Parti firmatarie la presente Convenzione che cura la progettazione e programmazione coordinata e continuativa delle azioni da realizzare nell'ambito del Piano Regionale della Prevenzione, da esplicitarsi annualmente in una pianificazione di dettaglio, ivi inclusa l'individuazione di:

- destinatari delle azioni, quali Istituzioni Scolastiche con specifici indirizzi di studio, eventualmente organizzate anche in Reti;
- iniziative di formazione in materia rivolte ai docenti e ad altri destinatari prioritari, di volta in volta, eventualmente individuati;
- progetti innovativi per lo sviluppo della cittadinanza attiva, con riferimento alla tematica della sicurezza;

- eventuali finanziamenti specifici a sostegno di progettualità che troveranno apposita definizione con la sottoscrizione di specifici Accordi attuativi tra le Istituzioni interessate;
- modalità e termini di monitoraggio dei risultati delle azioni realizzate e di rilevazione di eventuali ulteriori fabbisogni specifici delle scuole.

Al termine di ciascun anno scolastico, indicativamente entro il mese di luglio, la Commissione effettuerà una riunione per procedere alla valutazione delle azioni realizzate e per definire le attività per l'anno scolastico successivo. Il verbale della riunione suindicata costituirà documento di programmazione attuativa annuale.

Alle riunioni suindicate potranno partecipare, laddove ritenuto opportuno dai componenti la Commissione e su invito della medesima, rappresentanti esterni.

Articolo 6 – Durata

La presente Convenzione ha validità per gli aa.ss. 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029, 2029/2030, 2030/2031 a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. La stessa potrà, altresì, essere congiuntamente rivista in corso di validità a seguito di valutazione delle attività realizzate e/o di motivata richiesta di una Parte.

Articolo 7 – Registrazione

La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, a cura della Parte che avrà avuto interesse alla registrazione.

Bologna,

Il presente Documento è letto e sottoscritto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.

Per l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Il Direttore Generale
Bruno E. Di Palma

Per la Regione Emilia-Romagna
Assessorato Politiche per la Salute
Il Responsabile del Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica
Giuseppe Diegoli

Per Inail Emilia Romagna
Il Direttore Regionale
Fabiola Ficola
